Camera di Commercio Cagliari - Oristano

CAMERA ARBITRALE

L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELL'ARBITRATO E NELLE PROFESSIONI: OPPORTUNITÀ, RISCHI E COMPLIANCE

Strumenti operativi e normativi per l'integrazione dell'IA nella giustizia arbitrale

12 giugno 2026

CAMERA DI COMMERCIO DI CAGLIARI-ORISTANO

Via Carducci 23
Oristano

Quando l'algoritmo sbaglia:

responsabilità civile del professionista, tutela delle parti e valutazione del danno nell'arbitrato.

Relazione dell' Avv. Mauro Solinas

Ordine dei dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Oristano

ORDINE degli INGEGNERI della Provincia di Oristano

ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI ORISTANO

Ministero della Giustizia

PROGRAMMA DELL'EVENTO

Saluti istituzionali

Avv. Enrico Maria Meloni - Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Oristano

Dott.ssa Giuseppina Uda – Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Oristano

Ing. Cristian Licheri – Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Oristano di Oristano

Dott.ssa Ilaria Licheri – Segretario dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Oristano

Dott. Davide Boneddu – Presidente dell'Ordine dei Geologi della Sardegna

Presentazione del Convegno

Dott.ssa Grazia Corradini – Presidente del Consiglio e della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Cagliari-Oristano

Apertura lavori

Prof. Avv. Fabrizio Montaldo – Avvocato cassazionista e Professore aggregato di Diritto processuale civile e Ordinamento giudiziario presso Unica - Vice - Presidente del Consiglio della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Cagliari – Oristano

Avv. Enrico Maria Meloni - Avvocato cassazionista, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Oristano e Vice Presidente Vicario del Consiglio della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Cagliari-Oristano

Cybersicurezza e IA nel contesto dell'arbitrato: dal threat landscape all'implementazione di security by design e resilienza.
Relatore Avv. Francesco Paolo Micozzi, avvocato cassazionista

Intelligenza Artificiale oltre l'apparenza: capire i meccanismi per evitare l'illusione della conoscenza.
Relatore Prof. Giorgio Giacinto, Professore Ordinario di Ingegneria Informatica presso l'Università di Cagliari

Quando l'algoritmo sbaglia: responsabilità civile del professionista, tutela delle parti e valutazione del danno nell'arbitrato.
Relatore Avv. Mauro Solinas, Avvocato cassazionista, Ordine di Oristano

AI Literacy e Arbitrato: consapevolezza tecnologica e responsabilità decisionale alla prova della decisione algoritmica.
Relatore: Dott.ssa Antonella Fancello, Docente di "Amministrazione Digitale - E-Government" presso l'Università di Sassari

Dibattito sulle seguenti problematiche con la partecipazione dei relatori

- Quali strumenti IA gli arbitri possono iniziare a usare da domani
- Dove allocare risorse per massimo impatto
- Errori comuni da evitare nell'adozione dell'IA
- Come prepararsi per l'evoluzione tecnologica dei prossimi 2-3 anni

Indice generale

Quando l'algoritmo sbaglia: responsabilità civile del professionista, tutela delle parti e valutazione del danno nell'arbitrato....4

1. Il punto di partenza: l'IA come supporto, non come sostituto....5

2. La responsabilità del professionista utilizzatore....6

3. Il limite dell'art. 2236 c.c. e perché non basta invocarlo....6

4. Ma l'errore non basta: serve la prova del danno e del nesso causale....7

5. Le conseguenze sul compenso del professionista....7

6. Il secondo binario: la responsabilità dell'arbitro....8

7. L'IA nell'attività arbitrale: il vero rischio....8

8. Il principio del contraddittorio come garanzia decisiva....9

9. Il ruolo del consulente tecnico e la sua responsabilità....9

10. La quantificazione del danno....10

11. Tre scenari operativi....10

12. Conclusione....11

Quando l'algoritmo sbaglia: responsabilità civile del professionista, tutela delle parti e valutazione del danno nell'arbitrato

Relazione di Mauro Solinas

Avvocato Cassazionista Esperto di Diritto dell'Informatica e Legal Tech

Mauro Solinas è avvocato iscritto all' Albo con patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle altre Magistrature Superiori. Titolare del proprio studio legale in Oristano dal 2003 esercita la professione forense in ambito civile, del lavoro, previdenziale, societario, fallimentare e del diritto dell'informatica.

Profondo conoscitore dell'intersezione tra diritto e tecnologia, è professionista della compliance digitale - socio ANORC Professioni con specializzazione in gestione e conservazione documentale, trasformazione digitale e cybersecurity - e consulente per aziende e liberi professionisti nei settori del cloud computing, dell'e-commerce, delle firme elettroniche e della conservazione digitale dei documenti informatici.

Consigliere Segretario dell'Ordine degli Avvocati di Oristano e Responsabile dell'Ufficio Transizione al Digitale del medesimo Ordine, fa parte del Gruppo di Lavoro Giustizia e Telematica costituito presso la Commissione "Agorà degli Ordini" del Consiglio Nazionale Forense. È inoltre Socio del Circolo dei Giuristi Telematici.

Competenze principali

*Diritto civile, del lavoro, previdenziale societario e fallimentare * Diritto dell' informatica * Compliance digitale e cybersecurity * Cloud computing ed e-commerce * Conservazione e gestione documentale * Firme elettroniche Legal Tech e Legal Design * Mediazione civile e commerciale * Arbitrato*

Formazione e abilitazioni

Laureato in Giurisprudenza, ha conseguito un perfezionamento post-lauream in Coding for Lawyers Legal Tech Legal Writing e Legal Design presso l'Università Statale di Milano e un Master in Contenzioso Pensionistico Inps e Corte dei Conti presso l'Ascheri Academy di Londra. É abilitato come Arbitro Mediatore Civile e Commerciale e Difensore penale d' ufficio. Giornalista pubblicista.

Vorrei iniziare da un'immagine molto semplice.

Un professionista apre un software di intelligenza artificiale, formula una domanda giuridica, riceve una risposta ordinata, plausibile, ben scritta, con riferimenti normativi e magari anche con citazioni giurisprudenziali. A prima vista, tutto sembra corretto. Il linguaggio è sicuro, il testo è fluido, il ragionamento appare lineare. Eppure, dentro quella risposta può nascondersi un errore grave: una norma non più vigente, una massima fuori contesto, un precedente inesistente, un passaggio logicamente sbagliato, o un risultato tecnico distorto da un bias del modello.

È qui che nasce il problema giuridico vero. Non il fascino della tecnologia, non la sua utilità operativa, ma la domanda fondamentale: **quando l'algoritmo sbaglia, chi risponde del danno?**

Il tema ci riguarda direttamente sotto due profili.

Il primo è quello del **professionista utilizzatore**: avvocato o commercialista, oppure ingegnere, che usa sistemi di IA nell'attività di consulenza, redazione, analisi, difesa o supporto decisionale. Il secondo è quello dell'**arbitro**, che può trovarsi a decidere una controversia in cui l'errore algoritmico è all'origine della lite, oppure può egli stesso essere tentato di utilizzare strumenti di IA nella gestione del fascicolo, nell'analisi della prova o nella stesura del lodo.

Su questi due piani si gioca oggi una parte importante della responsabilità civile nelle professioni intellettuali.

1. Il punto di partenza: l'IA come supporto, non come sostituto

Il primo dato normativo decisivo è che il legislatore non ha accolto una visione "sostitutiva" dell'intelligenza artificiale. Al contrario, la sua impostazione è chiaramente orientata a mantenere **centrale il controllo umano**.

Il Regolamento (UE) 2024/1689, l'AI Act, nella premessa 91, afferma che i deployer, cioè gli utilizzatori professionali, devono adottare misure tecniche e organizzative adeguate per usare i sistemi conformemente alle istruzioni, monitorarne il funzionamento e garantire una sorveglianza umana affidata a soggetti competenti, formati e dotati di adeguata alfabetizzazione in materia di IA. Questo passaggio è molto importante, perché ci dice che l'utilizzatore professionale non è un semplice destinatario passivo del risultato generato dalla macchina: è un soggetto attivo, responsabile del modo in cui quello strumento viene impiegato.

La legge nazionale 23 settembre 2025, n. 132, "Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale", all'articolo 13, rafforza ulteriormente questo principio e lo cala espressamente nelle professioni intellettuali. La norma stabilisce che l'utilizzo dei sistemi di IA è consentito solo per attività **strumentali e di supporto**, e comunque **con prevalenza del lavoro intellettuale** che forma oggetto della prestazione professionale. La stessa disposizione aggiunge che, per assicurare il rapporto fiduciario, il professionista deve comunicare al cliente le informazioni relative ai sistemi di IA utilizzati, con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.

Queste due regole, lette insieme, consegnano un messaggio molto netto: **l'algoritmo può assistere, ma non può sostituire il professionista**.

Questo principio, a mio avviso, è la chiave di tutto il tema. Perché se la legge impone che il lavoro intellettuale umano resti prevalente, allora l'errore dell'algoritmo non è, di per sé, un fatto esterno idoneo a interrompere la responsabilità del professionista. Al contrario, diventa il banco di prova della sua diligenza.

2. La responsabilità del professionista utilizzatore

Quando parliamo di responsabilità dell'avvocato o del commercialista, oppure dell'ingegnere, che utilizza l'IA, torniamo alle regole generali dell'inadempimento contrattuale.

L'articolo 1218 c.c. stabilisce che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento dipende da causa a lui non imputabile. L'articolo 1176, secondo comma, c.c. precisa che, nelle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.

Questa non è diligenza comune, del buon padre di famiglia. È **diligenza qualificata**. La Cassazione ha chiarito che, proprio nelle obbligazioni professionali, la soglia della diligenza si alza, perché il cliente e i terzi fanno affidamento sulla specifica abilità tecnica del professionista.

Da qui deriva una conseguenza molto pratica: se il professionista utilizza un sistema di IA e ne recepisce l'output **senza verificarlo criticamente**, il problema non è più "l'errore della macchina", ma la **violazione della diligenza professionale**.

Pensiamo al caso, già verificatosi nella pratica e salito agli onori delle cronache, del parere fondato su giurisprudenza inesistente. Se un avvocato produce o utilizza un testo nel quale compaiono sentenze mai pronunciate, il punto non è stabilire se il software abbia "allucinato"; il punto è che l'avvocato non ha controllato la fonte. E la verifica delle fonti è attività minima, non straordinaria, della prestazione professionale.

Lo stesso vale per il commercialista che utilizza un sistema predittivo o di analisi contabile che produce un risultato distorto da bias del modello. Anche qui, il problema giuridico non è la complessità del software in sé, ma l'uso acritico che ne è stato fatto.

3. Il limite dell'art. 2236 c.c. e perché non basta invocarlo

Spesso, in questi casi, si tende a evocare l'articolo 2236 c.c., secondo cui, se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera risponde solo in caso di dolo o colpa grave.

È una norma importante, ma va usata correttamente.

La giurisprudenza richiamata nelle fonti mostra che la speciale difficoltà rileva quando il professionista si confronta con questioni effettivamente complesse, opinabili, controverse o tecnicamente eccezionali. Non opera invece quando l'errore dipende da negligenza, incuria, ignoranza di disposizioni di legge o mancata adozione di quelle cautele ordinarie che il professionista diligente avrebbe dovuto utilizzare.

In altri termini:

controllare se una sentenza esiste davvero non è un problema tecnico di speciale difficoltà. **Verificare se una norma è vigente non è un problema tecnico di speciale difficoltà**. **Rileggere un risultato contabile prima di trasmetterlo al cliente non è un problema tecnico di speciale difficoltà**.

Per questa ragione, il ricorso all'IA non abbassa lo standard di diligenza. Semmai lo alza, perché impone al professionista un onere ulteriore di controllo, validazione e contestualizzazione dell'output.

4. Ma l'errore non basta: serve la prova del danno e del nesso causale

Questo è un punto essenziale, soprattutto per chi dovrà impostare o decidere domande risarcitorie.

La responsabilità del professionista non nasce automaticamente dal solo errore. La giurisprudenza di legittimità richiede la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista e il pregiudizio subito dal cliente.

La Cassazione ha chiarito che l'inadempimento del professionista non può essere desunto dal semplice mancato raggiungimento del risultato utile cui il cliente mirava, ma solo dalla violazione del dovere di diligenza, accompagnata dalla prova che una diversa attività avrebbe avuto concrete probabilità di esito più favorevole. È il noto **giudizio prognostico controfattuale**.

Questo significa che, se il cliente agisce contro il professionista che ha usato male l'IA, dovrà dimostrare non solo che vi è stato un errore, ma anche che, senza quell'errore, il risultato sarebbe stato probabilmente diverso e più vantaggioso.

Il punto emerge bene anche nella giurisprudenza di merito in tema di responsabilità professionale: l'attore deve allegare elementi concreti e non meramente ipotetici sul pregiudizio subìto.

Quindi, sul piano operativo:

- il **professionista danneggiante** sarà chiamato a rispondere se l'uso acritico dell'IA integra violazione della diligenza professionale;
- il **cliente danneggiato** dovrà però provare il danno e il nesso causale, secondo il modello controfattuale.

5. Le conseguenze sul compenso del professionista

L'altro profilo rilevante, molto concreto nella prassi, riguarda il diritto al compenso.

L'articolo 1460 c.c. consente, nei contratti con prestazioni corrispettive, di rifiutare la propria prestazione se l'altra parte non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo il limite della buona fede.

Nelle obbligazioni professionali, la giurisprudenza ha affermato che, ove il professionista abbia reso una prestazione inadempiuta in modo rilevante, tale inadempimento può paralizzare la sua pretesa al compenso.

Questo passaggio è particolarmente importante nel nostro tema. Se l'attività professionale resa con l'ausilio dell'IA è viziata da un errore grave e non verificato, tale da rendere la prestazione inutilizzabile o dannosa per il cliente, non si apre soltanto il problema del risarcimento. Si apre anche quello della **perdita del diritto al compenso**.

In altre parole, il professionista non rischia soltanto di dover pagare: rischia anche di **non poter incassare**.

6. Il secondo binario: la responsabilità dell'arbitro

Fin qui il professionista-consulente o difensore. Ma, considerata la sede in cui è presentata questa relazione, il secondo binario è forse ancora più delicato: la responsabilità dell'arbitro.

Qui il regime giuridico cambia radicalmente, perché l'arbitro non risponde secondo il modello ordinario del professionista d'opera intellettuale. L'articolo 813-ter c.p.c. disciplina in modo specifico la responsabilità degli arbitri.

La norma prevede che l'arbitro risponde dei danni cagionati alle parti se, con dolo o colpa grave, omette o ritarda atti dovuti ed è dichiarato decaduto, oppure rinuncia senza giustificato motivo; e risponde altresì se, con dolo o colpa grave, omette o impedisce la pronuncia del lodo nel termine.

Fuori da questi casi, gli arbitri rispondono **esclusivamente per dolo o colpa grave**, entro i limiti previsti dalla disciplina sulla responsabilità dei magistrati.

La struttura della norma è chiarissima: la responsabilità dell'arbitro è **eccezionale**, **tipizzata** e **fortemente limitata**.

Inoltre, se il lodo è stato pronunciato, l'azione di responsabilità può essere proposta solo dopo l'accoglimento dell'impugnazione con sentenza passata in giudicato, e solo per i motivi per cui l'impugnazione è stata accolta.

Questo significa che l'azione contro l'arbitro è subordinata a un filtro molto severo: prima viene l'annullamento del lodo; solo dopo, eventualmente, si discute della responsabilità risarcitoria dell'arbitro.

7. L'IA nell'attività arbitrale: il vero rischio

Qual è, allora, il rischio specifico dell'IA per l'arbitro?

Il rischio non è semplicemente quello di usare un software di supporto redazionale o di ricerca. Il rischio giuridico vero nasce quando l'arbitro finisce per **sostituire la propria valutazione personale** con l'output della macchina.

L'articolo 823 c.p.c. stabilisce che il lodo è deliberato con la partecipazione di tutti gli arbitri e deve contenere, tra l'altro, l'esposizione sommaria dei motivi e la sottoscrizione. La decisione arbitrale, dunque, deve rimanere riferibile agli arbitri, al loro percorso logico, alla loro deliberazione.

Se invece l'algoritmo entra nel cuore dell'accertamento o della motivazione senza adeguato controllo umano, il lodo può essere esposto a vizi molto seri.

L'articolo 829 c.p.c. prevede, tra gli altri, i motivi di nullità del lodo per mancanza dei requisiti del provvedimento, per violazione del contraddittorio, per disposizioni contraddittorie e per omessa pronuncia su domande o eccezioni.

Dunque, se l'uso non governato dell'IA produce un lodo:

- con motivazione solo apparente o inidonea;
- fondato su una ricostruzione fattuale alterata;
- costruito su elementi sottratti al contraddittorio;
- o internamente incoerente,

quel lodo può essere impugnato per nullità.

Solo dopo l'eventuale annullamento passato in giudicato, e solo ove il vizio sia riconducibile a dolo o colpa grave dell'arbitro, si potrà ragionare sulla sua responsabilità ex art. 813-ter c.p.c.

8. Il principio del contraddittorio come garanzia decisiva

Se c'è un punto sul quale, in tema di arbitrato e IA, bisogna essere molto netti, è questo: **il principio del contraddittorio resta la barriera centrale**.

L'articolo 816-bis c.p.c. stabilisce che, in ogni caso, gli arbitri devono attuare il principio del contraddittorio, concedendo alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa. L'articolo 829, comma 1, n. 9, c.p.c. sanziona con nullità il lodo se nel procedimento arbitrale non è stato osservato il principio del contraddittorio.

La Cassazione ha chiarito che l'omessa osservanza del contraddittorio nell'arbitrato non è un vizio puramente formale, ma un vizio di attività; e che, ai fini della nullità, occorre verificare la concreta menomazione del diritto di difesa. Sempre la giurisprudenza ha precisato che alle parti deve essere offerta la possibilità di esporre i rispettivi assunti, esaminare e analizzare prove e risultanze, e conoscere in tempo utile le richieste avverse.

Trasposto nel tema dell'IA, questo principio significa una cosa molto concreta: **non può esistere, nel procedimento arbitrale, una "scatola nera" decisoria sottratta alla conoscenza e alla discussione delle parti**.

Se un consulente tecnico, un perito o lo stesso collegio si avvalgono di un sistema di IA per elaborazioni tecniche, simulazioni, classificazioni documentali o analisi dei dati, le parti devono poter conoscere e contestare gli elementi rilevanti di tale utilizzo, almeno nella misura necessaria a esercitare effettivamente il diritto di difesa.

9. Il ruolo del consulente tecnico e la sua responsabilità

Un altro tema molto pratico riguarda il consulente tecnico.

L'articolo 64 c.p.c. prevede che il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti è punito con l'arresto o con l'ammenda, ed è inoltre tenuto al risarcimento dei danni causati alle parti.

Se trasferiamo questa norma nel nostro contesto, il quadro è abbastanza lineare. Se il consulente tecnico utilizza un sistema di IA senza comprenderne i limiti, senza verificarne i risultati, senza esplicitare la metodologia adottata, oppure fondando la relazione su dati o modelli viziati, si espone a una responsabilità diretta, purché ricorra la colpa grave richiesta dall'art. 64 c.p.c.

La conseguenza pratica, per gli arbitri, è evidente: quando ci si trova davanti a relazioni tecniche assistite da strumenti algoritmici, non basta apprezzarne l'eleganza formale o la ricchezza grafica; occorre controllarne la **verificabilità**, la **trasparenza metodologica** e la **tenuta nel contraddittorio**.

10. La quantificazione del danno

Una volta accertata la responsabilità, resta il problema della quantificazione del danno.

La Cassazione ha affermato che, nel giudizio arbitrale rituale, ove si applichino le regole processuali civili, trovano applicazione anche i principi sull'accertamento e sulla liquidazione del danno, compresa la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.

Il punto è importante perché, nei casi di danno da errore professionale assistito da IA, la quantificazione può essere difficile. Si pensi alle spese inutilmente sostenute per una causa avviata sulla base di un parere errato, ai costi di un arbitrato annullato, o al danno da perdita di chances processuali, oppure alle spese di difesa rese necessarie da una condotta professionale negligente.

La liquidazione equitativa, come chiarisce la Cassazione, non equivale a una decisione "secondo equità" in senso arbitrale, ma è uno strumento per determinare il quantum quando il danno è certo nell'an ma difficilmente dimostrabile nel suo preciso ammontare.

Quindi anche nell'arbitrato il danno da uso scorretto dell'IA può essere liquidato in via equitativa, purché il percorso motivazionale sia adeguato.

11. Tre scenari operativi

Per chiudere, può essere utile sintetizzare tutto in tre scenari molto concreti.

Primo scenario: il parere fondato su giurisprudenza inesistente

L'avvocato usa l'IA per redigere un parere. L'algoritmo produce precedenti inesistenti. Il professionista non verifica. Il cliente, confidando nel parere, intraprende una lite infondata e subisce un danno economico.

Qui il punto centrale è la violazione della diligenza professionale.
Poi viene il giudizio controfattuale: senza quell'errore, il cliente avrebbe agito ugualmente? Con quali probabilità?
Se il nesso causale è provato, vi sarà responsabilità risarcitoria, oltre al possibile venir meno del diritto al compenso.

Secondo scenario: la perizia distorta da bias del modello

In arbitrato, il consulente tecnico usa un sistema di IA che produce una valutazione falsata da un bias statistico o metodologico. La relazione non esplicita adeguatamente il funzionamento del modello né consente un pieno confronto delle parti.

Qui emergono insieme due profili:

- la possibile violazione del contraddittorio;
- la responsabilità del consulente per colpa grave ex art. 64 c.p.c.

Terzo scenario: il lodo assistito da algoritmo

Il collegio usa l'IA per sintetizzare atti, classificare documenti o generare bozze di parti della motivazione. Un errore dell'algoritmo si trasferisce nel lodo e incide sulla decisione.

A quel punto la prima questione è la validità del lodo, alla luce degli artt. 823 e 829 c.p.c. Solo dopo l'eventuale annullamento, e solo in presenza di dolo o colpa grave, si apre il tema della responsabilità degli arbitri ex art. 813-ter.

12. Conclusione

La conclusione, in fondo, è semplice.

L'intelligenza artificiale entra ormai stabilmente nelle professioni intellettuali e nell'arbitrato. Non è possibile ignorarla, e non avrebbe senso demonizzarla. Il quadro normativo, europeo e nazionale, non la vieta: la consente, ma la subordina a **controllo umano, formazione, trasparenza e prevalenza del lavoro intellettuale del professionista**.

Per questo motivo, il vero nodo non è stabilire se la macchina possa sbagliare.
La macchina può sbagliare, e sbaglierà.
Il nodo è stabilire **chi aveva il dovere di accorgersene**, **chi doveva governarne l'uso**, **chi doveva impedire che l'errore si trasformasse in danno**.

Per il professionista, la risposta passa attraverso gli artt. 1218 e 1176 c.c., il limite ristretto dell'art. 2236 c.c., la prova del nesso causale e le conseguenze sul compenso.
Per l'arbitro, la risposta passa attraverso il regime speciale dell'art. 813-ter c.p.c., i requisiti del lodo, i motivi di nullità e l'irrinunciabile presidio del contraddittorio.

In una formula sola, direi così:

l'algoritmo può assistere il giurista, ma non può sollevarlo dalla responsabilità del giudizio.